

Articolo 6

Destinatari e priorità di accesso

1. Accedono alla rete delle unità di offerta:

a) i cittadini italiani residenti nel Comune di Carnate e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione Europea temporaneamente presenti;

b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione Europea, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti in Lombardia (i soggetti destinatari di protezione internazionale o sussidiaria: i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso di soggiorno temporaneo per motivo umanitario, gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale, residenti nel Comune);

c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti nel territorio del Comune, anche minorenni (minori stranieri non accompagnati ai sensi della L. 47/2017), allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti Servizi della Regione o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della salute e dei bisogni sociali del minore.

2. In base agli indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri di seguito definiti, accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta:

a) le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a sé stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali;

b) le persone e le famiglie che si trovano in uno stato di bisogno determinato da: non autosufficienza dovuta all'età o a malattia; inabilità o disabilità; patologia psichiatrica stabilizzata; patologie terminali e croniche invalidanti; infezione da HIV e patologie correlate; dipendenza; condizioni di salute o sociali, nell'ambito della tutela della gravidanza, della maternità e dell'infanzia, della minore età; condizioni personali e familiari che necessitano di prestazioni psico-terapeutiche e psico-diagnostiche nonché condizioni per le quali si rende necessaria la riabilitazione.

3. È comunque garantita l'erogazione delle prestazioni, di competenza comunale, che costituiscono livelli essenziali di assistenza (LEA).